



---

## COMUNE DI PRATO

---

Determinazione n. **177** del **31/01/2023**

**Oggetto: Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 2572/2022 relativa al provvedimento di assoggettabilità a VAS del Piano di recupero la realizzazione di strutture a servizio dell'attività di trattamento, stoccaggio e recupero rifiuti di ALIA Spa in via Paronese, Prato e contestuale variante semplificata al POC**

Proponente:

Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente

Unità Operativa proponente:

Tutela dell'ambiente

Proposta di determinazione

n. 2023/17 del 12/01/2023

Firme:

- Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente



## Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

**Richiamato** il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

**Considerata** l'entrata in vigore dell'art.28 del D.L. 77/2021 e dell'art. 18 del D.L. 152/2021 che hanno apportato modifiche al D.Lgs. 152/2006 in relazione alla disciplina di VAS;

**Richiamato** il Titolo II della L.R.10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e in particolare l'art.22 che disciplina la Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;

**Considerato** che con D.G.C. n. 417/2018 è stato individuato nel Dirigente del Servizio Governo del Territorio l'Autorità Competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi in materia di pianificazione e governo del territorio;

**Considerato** che con D.G.C. n. 340/2021 è stata definita la nuova struttura organizzativa del Comune, con la quale viene soppresso il Servizio Governo del Territorio ed istituito il Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente;

**Vista** la documentazione depositata presso l'Autorità Competente da parte del Servizio Urbanistica con nota P.G. 133019 del 23/06/2022 riguardante la richiesta di attivazione di verifica di assoggettabilità a VAS del "*Piano 409/2022 – Piano di recupero la realizzazione di strutture a servizio dell'attività di trattamento, stoccaggio e recupero rifiuti di ALIA Spa in via Paronese e contestuale variante semplificata al Piano Operativo*";

**Visto** il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS svoltosi nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti sopra richiamate e conclusosi con la Determinazione Dirigenziale n.2572 del 18/10/2022 "*Piano 409/2022 Piano di recupero la realizzazione di strutture a servizio dell'attività di trattamento, stoccaggio e recupero rifiuti di ALIA Spa in via Paronese, Prato e contestuale variante semplificata al POC - Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 L.R. 10/2010 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità*" nella quale l'Autorità Competente determina di assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica il Piano in oggetto, in ragione della presenza di criticità sostanziali, legate in particolar modo all'interferenza con l'area di rispetto di pozzi ad uso idropotabile e alle misure necessarie per non compromettere la qualità della falda idrica sotterranea;

Vista l'istanza acquisita agli atti con PG 268948 del 14/12/2022 presentata da Alia quale richiesta di annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n.2572/2022, adducendo motivazioni pertinenti;

Si precisano i seguenti aspetti:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



## Determinazione n. 177 del 31/01/2023

- il parere di Publiacqua S.p.A. rileva l'interferenza degli interventi previsti dal Piano con la zona di rispetto, definita secondo il criterio temporale nell'ambito del processo di ridefinizione dei perimetri delle aree di salvaguardia, avviato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 94, comma 7, d.lgs. 152/2006, e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 43/R;
- il Piano non prevede interventi ascrivibili alle attività (o centri di pericolo) di cui è vietato l'insediamento nella zona di rispetto, elencate ai punti da A) ad N) dell'art. 94, comma 4, d.lgs. 152/2006, dovendosi escludere che i piazzali e le strade previste nel progetto possano ricondursi al punto D) (che vieta la "dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade") in quanto è previsto che le acque meteoriche vengano regimate ed accumulate per essere restituite in fognatura con modalità consone a non aggravare le condizioni di deflusso;
- Publiacqua S.p.A. nel proprio parere fa riferimento ad un criterio di salvaguardia non vigente: come confermato dall'Autorità Idrica Toscana nel proprio contributo istruttorio, infatti, lo studio di Publiacqua S.p.A. relativo al Corpo idrico della Piana Firenze, Prato, Pistoia – Zona Prato non è ancora stato presentato da parte dell'AIT alla Regione Toscana per l'approvazione;
- la zona di rispetto è attualmente costituita, secondo il criterio geometrico di cui all'art. 94, comma 6, d.lgs. 152/2006, da un'area con un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione e l'area di intervento non interferisce con la zona di rispetto così definita.

Viste le motivazioni addotte ritenute pertinenti e condivisibili e preso atto in particolare che:

- Alia dichiara che non sussiste incremento delle attività produttive, le quali sono già autorizzate e gli impianti non sono delocalizzabili; pertanto il parere di Publiacqua S.p.A. (acquisito agli atti con PG172157 dell'08/08/2022), che *"esprime parere negativo all'incremento di attività produttive in aree industriali sovrastanti la falda idrica "Pratese", non è riferibile al caso in esame;*
- Alia si impegna, *già in sede di progettazione esecutiva degli interventi, a mettere in atto le opportune azioni di salvaguardia volte a prevenire e limitare gli impatti sull'acquifero, coerentemente con la normativa vigente e le indicazioni fornite dagli Enti preposti;*
- Publiacqua S.p.A., nel suo parere acquisito agli atti con PG172157 dell'08/08/2022, fa riferimento ad un criterio di salvaguardia non vigente, come confermato dall'Autorità Idrica Toscana nel proprio contributo istruttorio, e pertanto, la zona di rispetto è attualmente costituita, secondo il criterio geometrico di cui all'art. 94, comma 6, d.lgs. 152/2006, da un'area con un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, e pertanto, come peraltro confermato proprio nel contributo istruttorio di Publiacqua S.p.A., l'area di intervento non interferisce con la zona di rispetto così definita;

Tutto ciò premesso,

Visti gli art. 21- octies e 21 – novies della legge 241/90

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**DETERMINA**

- 1) di approvare la narrativa che precede, parte integrante del presente atto;
- 2) di **ANNULLARE IN VIA DI AUTOTUTELA** la Determinazione Dirigenziale n. 2572 del 18/10/2022;
- 3) di **ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.22 della L.R.10/2010, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, *il Piano 409/2022 – Piano di recupero la realizzazione di strutture a servizio dell'attività di trattamento, stoccaggio e recupero rifiuti di ALIA Spa in via Paronese e contestuale variante semplificata al Piano Operativo*;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente, Arch. Francesco Caporaso;
- 5) di rendere nota la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del c.5 dell'art.22, mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità competente e del Proponente.
- 6) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.